

STATUTO DELLA
"HUB INNOVAZIONE TRENINO - FONDAZIONE"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi degli artt. 14 e segg. del Codice Civile, **una Fondazione di partecipazione denominata: "HUB INNOVAZIONE TRENINO - FONDAZIONE"**.

ART. 2 - Sede

La Fondazione ha sede nel Comune di Trento.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di modificare l'ubicazione della sede, nonché di istituire dipendenze o sedi secondarie nella Provincia Autonoma di Trento.

Per l'esercizio della sua attività la Fondazione potrà avvalersi di uffici periferici. Essa è ente di diritto privato e risponde ai principi ed allo schema giuridico delle fondazioni disciplinate dagli articoli 14 e seguenti del codice civile.

ART. 3 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

SCOPO - ATTIVITA'

ART. 4 - Scopo Sociale

La Fondazione persegue **lo scopo di promuovere e valorizzare i risultati della ricerca e l'innovazione del sistema Trentino al fine di favorire lo sviluppo dell'economia locale**. Ha per oggetto l'attività di catalizzazione di innovazione, trasferimento tecnologico e scouting di opportunità di innovazione per il territorio della Provincia Autonoma di Trento, negli ambiti tematici di specializzazione intelligente dei quali si fa promotrice, direttamente e indirettamente, la Provincia Autonoma di Trento.

A tal fine, in particolare, la Fondazione:

- a) promuove il coordinamento e la partecipazione di imprese ed enti con sede nella Provincia Autonoma di Trento ad iniziative strategiche europee, nazionali e provinciali per la formazione, ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, ivi inclusi i cluster tecnologici nazionali e i partenariati europei per l'innovazione. In particolare, si propone come soggetto direttamente coinvolto nella partecipazione alle Comunità di Innovazione e Conoscenza promosse dall'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT), oppure indirettamente a supporto della partecipazione alle stesse, mediante il coordinamento e/o l'implementazione di attività ad esse afferenti;
- b) stimola e assiste la costituzione di laboratori di ricerca e innovazione congiunti tra imprese ed enti trentini;
- c) stimola offerte integrate di infrastrutture, competenze e servizi funzionali all'accelerazione di imprese innovative con sede nel territorio della Provincia Autonoma di Trento;
- d) supporta, anche attraverso lo svolgimento di attività accentrate, soggetti economici operanti nell'ambito del territorio della Provincia Autonoma di Trento, in ambiti e per attività coerenti con il proprio scopo sociale, per la progettazione, la preparazione e la gestione di progetti di innovazione congiunti.

Per la realizzazione dello scopo, con particolare riferimento agli essenziali obiettivi di sostegno allo sviluppo economico locale di cui al presente articolo, i Fondatori si propongono di fornire risorse alla Fondazione anche a fronte

di accordi programmatici stipulati dai Fondatori stessi con la Provincia autonoma di Trento ovvero da quest'ultima direttamente con la Fondazione. Tali risorse, essenziali per la realizzazione dello scopo della Fondazione, contribuiscono a formarne il patrimonio.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi sopra individuati; risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dall'articolo 1 comma 1 del D.P.R. 361/2000.

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati.

Le finalità statutarie della Fondazione si realizzano nell'ambito del territorio della Provincia Autonoma di Trento.

ART. 5 - Attività

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima; la fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, partecipare e concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione potrà anche compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di investimento, che siano strettamente strumentali al conseguimento dello scopo della Fondazione medesima.

PATRIMONIO

ART. 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, dai sostenitori o da altri a tale scopo, sia una tantum che a carattere continuativo;
- da altri beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- da erogazioni, donazioni e lasciti di qualsivoglia natura;
- da eventuali avanzi o proventi di gestione e dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di amministrazione, vengano destinate ad incrementare il patrimonio;

- da eventuali contributi provinciali, dello Stato, dell'Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati.

Gli investimenti del fondo di dotazione e del patrimonio dovranno essere effettuati in forme non soggette a rischio.

ART. 7 - Fondo patrimoniale di garanzia

Con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione dovrà essere istituito un fondo patrimoniale di garanzia, di valore non inferiore a quanto volta per volta richiesto dall'Autorità competente ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, destinato a garanzia patrimoniale verso i terzi e quindi indisponibile per esigenze gestionali. Detto fondo, che potrà consistere in risorse liquide, titoli con vincolo pluriennale o in altra forma di deposito bancario vincolato, dovrà essere previsto nello stato patrimoniale del bilancio con specifica menzione ed essere materialmente istituito e mantenuto a cura del Consiglio di amministrazione.

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

ART. 8 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Sostenitori.

ART. 9 - Fondatori

Sono Fondatori della Fondazione "HUB INNOVAZIONE TRENTO - FONDAZIONE" la Società "TRENTO SVILUPPO S.P.A." (c.f. 00123240228), l'"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO" (c.f. 0340520220), la "FONDAZIONE BRUNO KESSLER" (c.f. 02003000227) e la "FONDAZIONE EDMUND MACH" (c.f. 02038410227).

I Fondatori sono membri di diritto, per l'intera durata della Fondazione, dell'Assemblea Generale ed hanno diritto ad eleggere un loro rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, di uno dei Fondatori, la Fondazione proseguirà nel perseguimento degli obiettivi sopra prefissati.

ART. 10 - Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti o associazioni, anche non riconosciute, od altre Istituzioni che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione.

La qualifica di sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Possono ottenere la qualifica di "sostenitori" anche le persone fisiche di nazionalità straniera e le persone giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni costituiti o aventi sede all'estero.

I sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di amministrazione, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Essi devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto.

ART. 11 - Diritti dei Sostenitori

I Sostenitori possono, con modalità non recanti pregiudizio all'attività della fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima,

nonché partecipare alle iniziative dell'ente.

I Sostenitori sono inoltre membri, senza diritto di voto, dell'Assemblea Generale, nelle ipotesi di cui al successivo art. 18.

ART. 12 - Esclusione e Recesso

Il Consiglio di amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza di 3/5 (tre quinti) dei suoi membri, l'esclusione dei sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I Fondatori ed i sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 13 - Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vice-Presidente della Fondazione;
- l'Assemblea Generale;
- il Revisore dei conti.

ART. 14 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri.

A ciascun Fondatore è riservata la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione, mentre gli altri membri verranno nominati a maggioranza dall'Assemblea Generale.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rieletti.

I componenti che, per qualsiasi ragione, cessino dalla carica nel corso del mandato sono sostituiti in conformità alle regole stabilite ai precedenti commi.

I sostituti cessano dall'ufficio insieme con l'intero collegio.

Alla scadenza del mandato si provvede al rinnovo del Consiglio con gli stessi criteri previsti nei precedenti commi. Il Consiglio uscente resta in carica, con pienezza di poteri, finché non si sia proceduto alla nomina o al rinnovo, anche mediante conferma, di almeno metà dei suoi componenti.

Il membro del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non

partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decade dalla carica. Ciascun membro può altresì essere dichiarato decaduto dalla carica per giusta causa, con deliberazione assunta a maggioranza dall'Assemblea Generale. In tali ipotesi, chi aveva nominato il membro decaduto provvederà alla nomina del sostituto, che resterà in carica sino allo spirare del termine del mandato degli altri consiglieri.

ART. 15 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri espressamente conferiti dal presente Statuto:

- (i) proporre gli indirizzi strategici della Fondazione, ivi incluso il piano strategico pluriennale e il piano operativo annuale;
- (ii) approvare il bilancio di previsione annuale e pluriennale ed elaborare il progetto di bilancio consuntivo;
- (iii) deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- (iv) proporre all'Assemblea Generale eventuali modifiche statutarie;
- (v) approvare lo schema generale di organizzazione della struttura, con specifica dei ruoli dirigenziali e del piano organici;
- (vi) disporre l'assunzione di personale e la cessazione del rapporto di lavoro, determinando il trattamento giuridico ed economico;
- (vii) deliberare l'eventuale quota annuale e la quota di accesso per ciascuna categoria di membri della Fondazione;
- (viii) approvare eventuali regolamenti interni e verificarne l'applicazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, ogni organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone la durata, le mansioni e gli eventuali compensi. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì individuare ulteriori categorie di partecipanti alla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri al Presidente e/o ad uno o più dei consiglieri o ad un Comitato Esecutivo. Non possono essere delegate le seguenti funzioni: definizione degli indirizzi strategici della Fondazione, ivi incluso il piano strategico pluriennale e il piano operativo annuale, approvazione del bilancio preventivo ed elaborazione del progetto di bilancio consuntivo; fissazione della quota annuale e della quota di accesso per le diverse categorie di membri per la partecipazione alla Fondazione; revisione annuale del Libro Membri per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun membro.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza della Fondazione a soggetti terzi mediante il rilascio di procure per singoli atti o categorie di atti.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è gratuita. Possono però essere remunerati i consiglieri investiti di particolari incarichi, secondo le deliberazioni dell'Assemblea Generale.

ART. 16 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno. E' presieduto dal Presidente della Fondazione. E' convocato su iniziativa del Presidente oppure di almeno un terzo dei suoi componenti, con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione, con almeno

otto giorni di preavviso. In caso di urgenza il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno ventiquattro ore di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica.

Per la validità delle sedute occorre la maggioranza dei componenti. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito a chi presiede la riunione di identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (ii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

ART. 17 - Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione degli atti deliberati.

Al Presidente spetta altresì: (i) compiere, nei casi di urgenza, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione che saranno portati a conoscenza dello stesso Consiglio appositamente convocato entro 30 (trenta) giorni; (ii) agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni; (iii) rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, può delegare singole funzioni ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione e/o al Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le ipotesi di sua assenza o impedimento; quando il Vice Presidente è assente o impedito, l'ufficio del Presidente è tenuto dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano nella carica di consigliere o, in caso di parità, da quello più anziano di età.

Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

ART. 18 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita dai Fondatori.

I Sostenitori in regola con il versamento della quota annuale possono partecipare, senza diritto di voto e con facoltà di formulare parere e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione, all'Assemblea Generale convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo, nonché a tutte le Assemblee alle quali il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuna la loro partecipazione.

Ciascun membro ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare in

Assemblea, con delega scritta, da altro membro. Ciascun membro potrà, comunque, rappresentare solo un altro membro. I membri persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante o da un soggetto delegato da quest'ultimo.

All'Assemblea Generale compete, oltre a quanto previsto in altri articoli del presente statuto:

- (i) definire gli indirizzi strategici della Fondazione, ivi incluso il piano strategico pluriennale e il piano operativo annuale;
- (ii) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione, salva la riserva di nomina a favore di ciascun Fondatore, di cui all'art. 14;
- (iii) nominare il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (iv) approvare il bilancio consuntivo;
- (v) deliberazione sull'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi membri;
- (vi) approvare le modifiche dello Statuto, nonché la fusione, la scissione o la trasformazione della Fondazione;
- (vii) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio nonché la nomina ed i poteri dei liquidatori;
- (viii) nominare e revocare il Revisore dei conti;
- (ix) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, che la presiede. Il Presidente deve convocare l'Assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per relazionare sull'andamento della gestione, sull'attività svolta e sui programmi della Fondazione, nonché ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei membri. In caso di inattività del Presidente, l'Assemblea può essere convocata dal Vice Presidente o da almeno un terzo dei Consiglieri.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto pubblicato sul sito della Fondazione e/o inviato ai membri con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ivi compresa la raccomandata con avviso di ricevimento, il fax o la posta elettronica almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione.

L'Assemblea può svolgersi anche con i membri dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio collegati o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede. In tal caso è necessario che:

- (i) sia consentito a chi presiede la riunione, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.
- L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei

membri e delibera a maggioranza dei membri.

Le deliberazioni riguardanti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono in ogni caso approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

ART. 19 - Revisore dei conti

Il controllo contabile e la revisione legale sulla gestione della Fondazione sono esercitati dal Revisore dei conti, nominato dall'Assemblea Generale.

Il revisore resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

E' organo di controllo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

BILANCIO E UTILI

ART. 20 - Bilancio

L'esercizio finanziario va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione per l'anno successivo, mentre entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno l'Assemblea Generale deve approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Nella redazione del bilancio, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

ART. 21 - Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto, durante la vita della Fondazione stessa.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 22 - Scioglimento e liquidazione

La Fondazione si scioglie, oltre ai casi previsti dal presente statuto, anche nelle ipotesi indicate nell'art. 27 del Codice Civile.

Lo scioglimento della Fondazione deve risultare da delibera dell'Assemblea Generale, con la quale essa provvede altresì alla nomina di uno o più Liquidatori, al fine di provvedere alle attività di liquidazione, da adottarsi con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'art. 18 del presente statuto.

I liquidatori possono essere scelti anche tra i membri del Consiglio di amministrazione uscente.

In caso di liquidazione ed estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio residuo dell'ente sarà devoluto ad altro ente o istituzione che persegua finalità analoghe a quelle della Fondazione, secondo

quanto stabilito dall'Assemblea Generale.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 - Clausola di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Mauro Casotto

F.to Giovanna Baldessari teste

F.to Michele Erlicher teste

F.to Guglielmo Giovanni Reina Notaio L.S.